



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 41

Ordinanza n. 41/T.V.

Chieti li 06.02.2023

IL COMANDANTE

Vista la nota prot. n. 8318 del 03.02.2023 della Dott.ssa Vernaci, Responsabile del 5° Servizio del V Settore – LL.PP., con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta in un tratto di Via R. Paolucci, per il periodo dal 9 febbraio al 6 giugno prossimi, al fine di consentire alla Ditta incaricata di eseguire i lavori di riqualificazione e realizzazione del campo basket della Villa Comunale;

Considerato che il tratto viario dove dovrà essere interdetta la sosta veicolare è quello compreso tra la parte retrostante la "Casina dei Tigli" e l'intersezione con Via Costanzi, al fine di consentire la sosta dei veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico, nonché per la realizzazione di un'area cantiere per deposito di materiali, come si evince dalla planimetria allegata all'istanza;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nel suddetto tratto di Via R. Paolucci, per il periodo richiesto, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate, durante l'esecuzione dei suddetti lavori;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via R. Paolucci, nell'area di sosta compresa tra la parte retrostante la "Casina dei Tigli" e l'intersezione con Via Costanzi, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare, per circa ml. 90,00, dalle ore 7,00 del giorno 9 febbraio alle ore 24,00 del giorno 6 giugno 2023, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

L'area cantiere potrà rimanere sul posto nelle modalità e nei tempi disposti da apposita autorizzazione.

I veicoli utilizzati dalla Ditta esecutrice dei lavori non dovranno superare la lunghezza di m. 10,50, in conformità con la limitazione vigente all'ingresso di Viale IV Novembre, e dovranno sostare nell'area interdetta con il presente provvedimento senza invadere la carreggiata transitabile e senza creare alcun intralcio alla circolazione veicolare. Nell'eventualità che, nella

sosta, venga occupato anche il marciapiede adiacente l'area parcheggio, dovranno essere installati appositi segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni", integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

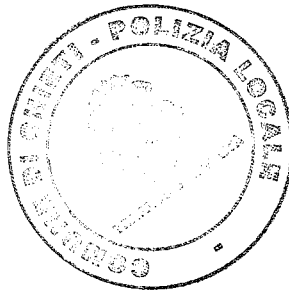
Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni